



ALLEGATO A

COMUNE DI SOLAGNA

Provincia di Vicenza

R E G O L A M E N T O

IMPOSTA

COMUNALE

SUGLI IMMOBILI

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ⁴³₁ del 27/09/2010)

INDICE

CAPO I – NORME GENERALI

1. Oggetto e scopo del regolamento.
2. Aree di pertinenza del fabbricato.
3. Aree fabbricabili non soggette all'imposta.
4. Aree fabbricabili soggette all'imposta.
5. Decorrenza classificazione aree fabbricabili – definizioni e precisazioni.
6. Determinazione del valore delle aree fabbricabili.
7. Fabbricati d'interesse storico e artistico.
8. Residenza secondaria (o seconda casa) e alloggio non locato.

CAPO II – GESTIONE DEL TRIBUTO

9. Forma di gestione.
10. Aliquote e detrazione del tributo.
11. Interrelazioni tra servizi e uffici comunali.

CAPO III – DICHIARAZIONI E CONTROLLI

12. Dichiarazione.
13. Attività di controllo.
14. Notificazione.

CAPO IV – VERSAMENTI E RISCOSSIONE

15. Versamenti e riscossione.
16. Sospensione e dilazione del versamento.
17. Rimborsi in genere e compensazioni.
18. Rimborso per dichiarata inedificabilità di area.
19. Interessi.

CAPO V – AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

20. Agevolazioni in genere.
21. Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi.
22. Esenzioni.
23. Abitazione principale e pertinenze.
24. Fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili.
25. Immobili posseduti dalla Stato e da Enti Territoriali.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

26. Entrata in vigore.
27. Norme transitorie.

CAPO 1 – NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento.

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita i Comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, nonché dell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2 - Area di pertinenza del fabbricato

1. Per area costituente pertinenza di fabbricato, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 504/1992, s'intende l'area che nel Catasto dei fabbricati risulta asservita in modo durevole al predetto fabbricato.
2. L'area di cui al comma 1, anche se considerata edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, è soggetta ad autonoma imposizione soltanto se effettivamente utilizzata a fini edificatori.

Art. 3 – Aree fabbricabili non soggette all'imposta.

1. Sono considerati non fabbricabili, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), secondo periodo del D.Lgs.504/92, i terreni coltivati direttamente dai possessori della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo come meglio specificato nei commi seguenti;
2. Ai fini di cui al precedente comma 1, la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve risultare dalla iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'art.11 della Legge 9 gennaio 1963, n.9, con assicurazione per invalidità, vecchiaia malattia.
3. Il coltivatore diretto pensionato conserva la qualifica di coltivatore diretto a condizione che continui a lavorare il fondo e continui a versare i contributi previdenziali.
4. Tale condizione dovrà essere dichiarata dall'interessato.

Art. 4 - Aree fabbricabili soggette all'imposta.

1. Per area fabbricabile, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 504/1992, s'intende l'area destinata all'edificazione dallo strumento urbanistico generale o attuativo.
2. Durante il periodo dell'effettiva utilizzazione edificatoria (per costruzione, demolizione e ricostruzione, esecuzione di lavori di recupero edilizio), il suolo interessato deve, comunque, essere considerato area fabbricabile, indipendentemente dal fatto che sia tale o meno in base agli strumenti urbanistici.
3. Nel caso di effettuazione dei lavori di cui alle lettere c), d) ed e) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457 su area classificata come zona agricola nello strumento urbanistico generale, l'area è assoggettata ad imposta per il suo valore.

Art. 5 - Decorrenza classificazione aree fabbricabili – definizioni e precisazioni.

1. Si considera fabbricabile l'area utilizzata a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione. (art. 2 D.Lgs. 504/92)
2. Si considera fabbricabile l'area inserita nel P.R.G. (L. 248/2006) indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

3. Si considera fabbricabile l'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, nel caso di fabbricati in costruzione, demolizione o soggetti ad interventi di recupero edilizio a norma dell'art. 31 comma 1 lettere c)d) e e) L.457/78, nel periodo intercorrente dalla data di inizio fino alla data di ultimazione dei lavori medesimi, ovvero, se antecedente, fino alla data di effettivo utilizzo (Art.5 D.Lgs. 504/92).
4. Non si considerano fabbricabili le aree, o porzioni di esse, assoggettate dagli strumenti urbanistici a vincoli di inedificabilità.

Art. 6 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili.

1. L'Amministrazione, con specifico provvedimento, determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune. Allo scopo, può costituire una commissione di servizio con funzioni consultive, chiamando a parteciparvi i responsabili degli uffici comunali tributario e tecnico ed eventuali competenti esterni, anche di uffici statali.
2. a) L'imposta si calcola sull'intera area destinata all'edificabilità, ai sensi dello strumento urbanistico generale o attuativo, qualora essa risulti totalmente libera da qualsivoglia fabbricato ovvero da fabbricato tale da dover essere demolito.
b) Qualora un'area fabbricabile sia in parte in fase di edificazione e in parte ancora da edificare, la base imponibile è determinata:
 - con riferimento al valore venale dell'area residua in proporzione alla parte ancora da edificare;
 - per la parte ultimata, con riferimento alla rendita catastale.
3. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art.5 del D.Lgs. 504/92, non si fa luogo ad accertamento del loro maggior valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti ai sensi del comma 1 del presente articolo.
4. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
5. a) Per le aree che non saranno più classificate come aree fabbricabili da eventuali modifiche apportate allo strumento urbanistico generale o attuativo, l'imposta è dovuta fino al momento dell'adozione da parte del Consiglio comunale della variante;
b) Per le aree parzialmente edificate l'imposta si applica dalla data di rilascio della concessione e autorizzazione edilizia che ha accertato la fattibilità della potenzialità edificatoria residua;
c) L'area cessa di essere edificabile dalla data di accatastamento al NCEU.
6. Fermo restando quanto disposto all'art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. N. 504/1992, la presunzione di non fabbricabilità di quell'area è subordinata all'ulteriore condizione che il soggetto passivo abbia tutti i requisiti di coltivatore diretto e/o imprenditore agricolo a titolo principale.
7. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 504/92.

Art. 7 – Fabbricati d'interesse storico e artistico

1. Per determinare la base imponibile degli immobili d'interesse storico e artistico si applica il criterio dell'art. 2 , quinto comma, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, e qualora l'immobile sia di categoria catastale diversa dalla A, la consistenza in vani di tale immobile è determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo, che si assume pari a mq. 20. Per la quantificazione del relativo valore la rendita così determinata va moltiplicata per il coefficiente di legge stabilito per le abitazioni, qualunque sia il gruppo di categoria catastale di appartenenza.

Art. 8 - Residenza secondaria (o seconda casa) e alloggio non locato

1. Ai fini dell'applicazione del tributo s'intende per "alloggio non locato" l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale e diretto e al 1° gennaio dell'anno di imposizione, non locata né data in comodato ai soggetti previsti dall'art. 23 comma 5 del presente regolamento (uso gratuito genitori – figli e viceversa).
2. Agli stessi fini s'intende per "residenza secondaria" o "seconda casa" l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), arredata e idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore (a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unità immobiliare in possesso o in locazione;

CAPO II - GESTIONE DEL TRIBUTO

Art. 9 - Forma di gestione

1. Con deliberazione del Consiglio comunale é stabilita la forma di gestione del tributo in conformità a quanto dispone l'articolo 52, comma quinto, del D.Lgs. n. 446/1997, privilegiando possibilmente la gestione diretta. Qualora questa risulti impossibile o economicamente svantaggiosa, prima di procedere all'affidamento della gestione a terzi, il Comune deve valutare la possibilità della gestione associata, ricorrendo alle seguenti forme:
 - a) convenzione, secondo quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000;
 - b) partecipazione ad appositi consorzi, secondo quanto previsto dall'art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000
 - c) partecipazione a Unione di Comuni, secondo quanto disposto dall'art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000;
 - d) affidamento alle Comunità Montane, secondo quanto previsto dall'art. 27 del D.Lgs. n. 267/2000.
2. Nessuna deliberazione é necessaria qualora il Comune intenda gestire direttamente il tributo.
3. Nel caso di affidamento della gestione a terzi e nell'intento di favorire l'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, il Comune può esperire licitazione privata, invitando soltanto i concorrenti previamente riconosciuti idonei, in quanto in possesso dei requisiti tecnico-economici e, per i soggetti obbligati all'iscrizione all'albo istituito dall'articolo 53 del D.Lgs. n. 446/1997, che abbiano fornito prova dell'iscrizione medesima con l'esibizione di apposito certificato, rilasciato dal ministero delle finanze in data non anteriore a sei mesi da quella in cui si svolge la gara. L'affidamento, comunque, non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

Art. 10 - Aliquote e detrazioni del tributo

1. Il Consiglio comunale delibera le aliquote e la detrazione per l'abitazione principale (e per le fattispecie a questa assimilate) entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. La deliberazione, anche se successiva rispetto all'inizio dell'esercizio, purché antecedente al termine di cui sopra, ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
2. In caso di mancata approvazione entro il termine di cui al comma precedente si applicano le aliquote e le detrazioni vigenti l'anno precedente.

Art. 11 - Interrelazioni tra servizi e uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto di tempi e modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento, fatte salve, se e in quanto applicabili, le disposizioni del D.Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"). Dell'eventuale, persistente inadempimento il

funzionario responsabile informa il Sindaco, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e, se del caso, disciplinari.

2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di permessi a costruire o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità o che ricevono la comunicazione di "fine lavori" e quelli che ricevono le comunicazioni di locazioni e vendite d'immobili e, comunque, di ogni altro atto che possa avere rilevanza ai fini del tributo, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario con modalità da concordare. Ove ricorrano le condizioni previste, i soggetti di cui al presente comma sono tenuti alla rigorosa osservanza del D.Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

CAPO III – DICHIARAZIONI E CONTROLLI

Art. 12 – Dichiarazione

1. Nei casi in cui è fatto obbligo al contribuente di procedere alla presentazione della dichiarazione ai fini ICI la stessa deve essere presentata sugli appositi modelli approvati con decreto ministeriale entro il termine ultimo per l'invio telematico della dichiarazione dei redditi dell'anno successivo rispetto al quale si sono verificate le modifiche.
2. Per gli immobili siti nel comune di Solagna compresi nel fallimento (o nella liquidazione coatta amministrativa), entro 90 giorni dalla data della nomina del curatore (o del commissario liquidatore) deve essere presentata a cura dello stesso una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.
3. Per gli immobili compresi nelle procedure concorsuali di concordato preventivo e di amministrazione controllata il possessore degli stessi rimane il soggetto obbligato per tutti gli adempimenti in materia di ICI.
4. Per gli immobili oggetto di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare il possessore degli stessi rimane obbligato ai fini degli adempimenti in materia di ICI sino alla data del decreto di trasferimento.
5. Qualora la dichiarazione venga presentata senza sottoscrizione, il funzionario responsabile, previo contestuale avviso di contestazione della violazione formale, invita il soggetto interessato a firmare la dichiarazione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. L'inadempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
6. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

Art. 13 - Attività di controllo

1. Il comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali versamenti, nonché all'accertamento di ufficio delle omesse dichiarazioni notificando al contribuente un apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, nonché quelli per omesso o parziale versamento, devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono o avrebbero dovuto essere effettuati.
3. Entro lo stesso termine di cui al comma precedente devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative o tributarie a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997.
4. Per potenziare l'ufficio tributario del Comune e incentivarne l'attività, la Giunta comunale può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, che partecipino alla realizzazione, in rapporto sia ai risultati raggiunti nell'esecuzione dei programmi affidati ovvero nella realizzazione di particolari programmi o progetti-obiettivo sia all'entità dell'evasione recuperata.

Art. 14 – Notificazione

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'Ufficio comunale, con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno.
2. Se il contribuente accertato o liquidato è presente di persona presso i locali dell'Ufficio Tributi, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto nelle mani del medesimo da parte della persona addetta all'Ufficio nominata appositamente ai sensi del comma 3 del presente articolo.
3. Per la notifica degli atti di accertamento e per quelli afferenti le procedure esecutive di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639 il responsabile dell'Ufficio competente può, con provvedimento formale, nominare uno o più messi notificatori nei modi e con i limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

CAPO IV - VERSAMENTI E RISCOSSIONE

Art. 15 - Versamenti e riscossione

1. Il Comune, dopo aver specificato le modalità esecutive da stabilirsi con apposito atto deliberativo, e fermo restando quanto previsto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 504/1992, in aggiunta o in sostituzione a quanto disposto col comma 3, potrà prevedere che l'imposta dovuta ai sensi dell'art. 10, comma 2 del D.Lgs. n. 504/1992 venga corrisposta, oltre che con versamento diretto al concessionario della riscossione, sia in autoliquidazione sia in fase di accertamento, anche nei seguenti modi:
 - a) versamento diretto alla Tesoreria comunale;
 - b) versamento su apposito c.c.p. intestato alla Tesoreria comunale;
 - c) versamento con modello F24.
2. L'imposta, di norma, è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
 - a) Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri (anche qualora la dichiarazione presentata non sia congiunta), purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso. Laddove il versamento ICI sia unitariamente eseguito lo si deve assumere come se fosse suddiviso in tanti versamenti effettuati da ciascun contitolare proporzionalmente alla propria quota di possesso. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni, verranno emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso. In tal caso ai fini dell'accertamento, i soggetti interessati dovranno presentare la dichiarazione contenente nelle note l'esplicita attestazione di aver versato anche per conto degli altri coobbligati, di cui devono essere segnalate le generalità fiscali nella parte relativa alla dichiarazione congiunta.
3. La norma del comma 2 precedente, lettera a), si applica anche per i versamenti effettuati con riferimento a periodi d'imposta pregressi, previo consenso dei contitolari interessati, e ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 472/1997, comma secondo, in base al quale negli anni in questione può essersi verificata un'obiettivo incertezza sulle modalità da seguire per effettuare materialmente il versamento in autotassazione.
4. Si considerano validi e, pertanto, non sanzionabili:
 - a) i versamenti tempestivamente eseguiti a concessionario non competente, purché accreditati al Comune prima che la violazione sia contestata;
 - b) i versamenti effettuati a concessionario competente e da questo accreditati ad altro Comune;
 - c) i versamenti tempestivamente eseguiti ad altro Comune non competente, purché lo stesso provvede, a richiesta, al tempestivo accredito nelle casse comunali.
5. Per calcolare i mesi di possesso nell'anno si computa per intero il mese di 31 giorni quando il possesso si è protratto per almeno 16 giorni; si computa per intero il mese di trenta giorni quando il possesso si è protratto per i primi quindici giorni ovvero per i successivi 16, mentre, infine, si computa per intero il mese di febbraio quando il possesso si è protratto per almeno 14 giorni ovvero per i successivi 15.
6. I soggetti passivi devono effettuare i versamenti relativi all'imposta comunale sugli immobili con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

7. Il Comune, decorsi infruttuosamente 60 giorni dalla data di notifica degli avvisi di accertamento, procede alla riscossione coattiva degli importi dovuti anche a mezzo della procedura prevista dal R.D. n. 639 del 14 aprile 1910. I ruoli o le ingiunzioni fiscali devono essere notificati entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
8. Per gli immobili compresi nelle procedure di cui all'articolo 12, comma 2, del presente regolamento il versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale deve essere effettuato entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento dell'immobile.

Art. 16 - Sospensione e dilazione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento del tributo possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, che siano colpiti da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico, e individuate con criteri precisati nella deliberazione stessa.
2. Il Sindaco può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato, dilazioni di pagamento.

Art. 17 - Rimborsi in genere e compensazioni

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato in via giudiziale il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi legali dal giorno del versamento non dovuto, con maturazione giorno per giorno.
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata della prova dell'avvenuto pagamento della somma che si chiede in restituzione.
4. Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, la esamina e notifica, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il provvedimento di accoglimento totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione.
5. Il funzionario responsabile, a seguito di specifica richiesta del contribuente, può procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito anche se riferite ad annualità diverse.

Art. 18 - Rimborso per dichiarata inedificabilità di area

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili, secondo quanto disposto nei commi seguenti.
2. L'inedificabilità delle aree predette deve risultare dall'adozione di atti amministrativi del Comune (quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali o attuativi) ovvero da vincoli imposti da leggi nazionali o regionali.
3. Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che:
 - a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate;
 - b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti apportate con gli atti o le disposizioni di cui al comma 2;
 - c) le varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva degli organi competenti ed i vincoli di inedificabilità derivano da disposizioni legislative approvate definitivamente;
 - d) non vi sia stata, comunque, utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
4. Il rimborso compete a partire dalla data di adozione da parte del consiglio comunale della variante o dalla data di efficacia dei vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, che hanno reso inedificabile l'area e per non più di cinque periodi d'imposta."

5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 2.

Art. 19 – Interessi

1. Gli interessi a debito e a credito sono computati nella misura del tasso di interesse legale.
2. Gli interessi di cui al comma 1 si applicano ai rapporti d'imposta pendenti al 01/01/07 relativamente a tutti i tributi comunali nella stessa percentuale del tasso legale vigente alla data di approvazione del presente regolamento.
3. Relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello di approvazione del presente regolamento, si applicherà il tasso legale in vigore al 1° Gennaio di ciascun anno.

CAPO V – AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 20 - Agevolazioni in genere

1. Per l'applicazione delle agevolazioni valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.
2. Eventuali agevolazioni previste da leggi statali o regionali successive all'entrata in vigore del regolamento, le quali non debbano essere disciplinate con norma regolamentare, s'intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa del Consiglio comunale qualora la legge, che la prevede, non la renda obbligatoria.
3. Qualora prescritta dalla legge o dai regolamenti ai fini della concessione dell'agevolazione, occorre esibire specifica certificazione o documentazione che comprovi fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali; in luogo di essa è sempre ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte alla quale è resa, non soggetta ad autenticazione. Se richiesta successivamente dal Comune, la documentazione autocertificata dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena l'esclusione dall'agevolazione. Così pure dovrà essere esibita, qualora imposta dalla legge quale condizione inderogabile. Qualsiasi certificazione fa fede esclusivamente per l'anno in cui è rilasciata e per gli anni successivi qualora non mutino le circostanze che la fondano, fatto salvo il potere di controllo dell'Ufficio Tributi sul permanere di tali circostanze.

Art. 21 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'Ufficio Comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare complessivo, riferito ad un unico anno di imposta, non superi €.10,00. Detta norma non si applica nei casi di ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/97, e nel caso in cui l'importo complessivamente dovuto per più annualità di imposta sia superiore al predetto limite.
2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
3. Non si procede all'istanza per l'ammissione del credito al passivo fallimentare, qualora il credito vantato dal Comune non superi €.10,00.
4. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a €.10,00 (compresi interessi).
5. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'Ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

Art. 22– Esenzioni.

1. In aggiunta alle esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili previste dall'art. 7 del D.Lgs. 30/12/92 n.504, sono esenti dalla detta imposta gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra

detti enti territoriali, dalle aziende sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. L'Esenzione di cui all'art.7, comma 1 lettera i), del D.Lgs. 504/92 concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario o comodatario dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 23 – Abitazione principale e pertinenze.

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale dimora abitualmente sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alle predetta abitazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza: i garage o box o posti auto, la cantina posti a servizio dell'abitazione principale.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel D.Lgs. 504/92, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
4. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo d'imposta, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 504/92, ed hanno effetto con riferimento agli anni d'imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.
5. Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota dell'abitazione principale e anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito dai genitori ai figli e viceversa a valere dalla data di presentazione della comunicazione di uso gratuito.

Art. 24 – Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili.

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Lo stato di inagibilità o inabitabilità sussiste anche nel caso di pericolo derivante da stati di calamità naturali (frana, alluvione, ecc..) che abbiano comportato l'emissione di un'ordinanza di evacuazione o sgombero da parte dell'autorità competente e fino alla revoca della stessa. Lo stato di inagibilità e la relativa agevolazione ai fini I.C.I. decorrono dalla data di emissione dell'ordinanza e a condizione che il fabbricato effettivamente non sia utilizzato nel medesimo periodo.
3. A puro titolo esemplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovino nelle seguenti condizioni:
 - a) strutture orizzontali, solai, scale e tetto compresi, lesionati o degradati in modo tale da:
 - costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - essere privo dei requisiti minimi di salubrità e igiene;
 - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine), lesionati o degradati in modo tale da:
 - costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - essere privo dei requisiti minimi di salubrità e igiene;

- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
- 4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
- 5. Lo stato d'inabitabilità o inagibilità può essere accertato:
 - a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale;
 - b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15, e successive modificazioni, che ha una portata esaustiva, sostituendo anche la perizia dell'ufficio tecnico comunale. Il Comune, peraltro, si impegna di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno;
 - c) con ordinanza di cui al comma 2, secondo periodo (ordinanza di evacuazione o sgombero da parte dell'autorità competente);
- 6. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'Ufficio tecnico comunale, o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato di inabitabilità o di inagibilità, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, in ogni caso a condizione che il fabbricato non sia utilizzato nel medesimo periodo.

Art. 25 - Immobili posseduti dallo Stato e da Enti territoriali

- 1. Gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti territoriali e dalle Aziende unità sanitarie locali, sono esenti, purché siano destinati a compiti istituzionali da parte del soggetto che li possiede.
Con riguardo agli immobili posseduti nel territorio comunale da altro Comune, l'esenzione di cui al comma 1 è concessa a condizione che anche gli immobili eventualmente posseduti da questo Comune nel territorio del predetto altro Comune siano riconosciuti esenti.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 26 - Entrata in vigore

- 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
- 2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.
- 3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.

Art. 27 - Norme transitorie

- 1. Eventuali modifiche al presente regolamento avranno effetto dall'anno successivo a quello in cui sono state adottate.
- 2. Le norme di cui al presente regolamento, se non diversamente ed esplicitamente disposto, si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo d'imposta, ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. N. 504/1992, e hanno effetto con riferimento agli anni d'imposta successivi a quelli in corso alla data di adozione del presente regolamento.

